


N° 896/15

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it



**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per la Ricorrente:

TROGU Stefania, nata il 27.12.1971 a Narbolia (OR), ed ivi residente alla Via Cagliari (C.F.: TRGSFN71T67F840S), rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'**AVVOCATURA DELLO STATO** in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1 (C.F.: 80062970373), domiciliato ex lege presso l'**AVVOCATURA DELLO STATO** in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 42124 Modena, Via Rainusso n.

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

70/100 (C.F.: 80009830367), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali **AAAA** - **EEEE** delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Modena per le classi concorsuali **AAAA** - **EEEE** valide per il triennio 2014-2017 - verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

POTENZIALI RESISTENTI

oooOOOooo

Si premette che l'oggetto del presente ricorso è il diritto al reinserimento/aggiornamento/trasferimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento (GAE) per le classi di concorso AAAA e EEEE per la Provincia di Modena, nella posizione e con i punti di diritto, nella scuola dell'infanzia che verrà utilizzata già dall'anno 2014/2015 per le immissione in ruolo ed il conferimento di incarichi di insegnamento. Quindi si chiede rispettosamente una pronta fissazione dell'udienza di discussione.

PREMESSO CHE

La Docente risulta in possesso dei seguenti titoli: **Diploma Sperimentale Magistrale, (doc. 1)** conseguito presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto "San Giuseppe" di Oristano, nell'anno scolastico 1991/1992, e **Laurea di Lettere e Filosofia (doc. 2)**, conseguita presso l'Università degli Studi di Urbino, in data 1.7.2002.

oooOOOooo

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

1. La ricorrente è inserita nelle Graduatorie di Circolo di Istituto di **SECONDA FASCIA**, con le seguenti classi di concorso: per scuola primaria classe di concorso (EEEE) (doc. 3) e scuola d'infanzia classe di concorso (AAAA) (doc. 4). Inoltre la stessa ricorrente è precaria, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Martiri della Libertà di Zocca (MO), fino al 30.06.2015 (doc. 5); in base alla legge il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire di accedere, da subito, a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla Legge n. 124/1999 ex art. 1 comma 1 bis Legge n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.

2. L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis della L. n. 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale. Tra le norme che attribuiscono loro tale valore legale figurano il Decreto Lgs. n. 297 del 1994, meglio noto come **Testo Unico della Pubblica Istruzione**, il Regio decreto 6 Maggio n. 1054, la Legge 18 marzo 1968, n. 444 e la Legge n. 239 del 30.07.1991.

3. Il Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297 in particolare all'articolo 191, commi 4 e 6, ha fissato la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; mentre l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, attribuiscono valore abilitante, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. Anche il CCNL mobilità scuola statale del 29 febbraio 2012 del Ministero Istruzione sancisce che: *"Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997".*

4. Significativa una nota del 1997 (n. 12588/BL) emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava: **"i diplomi di scuola e di istituto**

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante”.

5. A questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle **Commissioni Parlamentari Europee** che hanno affermato **la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale**. La **Commissione Europea**, in data 31.01.2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla **direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'Unione Europea** (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, **ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento** “fully qualified to teach in Italy”, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale “the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State Schools”.

6. Tutte le normative citate hanno previsto, pertanto, che il **diploma magistrale** dovesse **ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento**. Da ultimo tale diritto trova anche nella **Costituzione** il suo fondamento: l'art. 97, terzo comma, Costituzione prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; **l'art. 33, quinto comma**, stabilisce che è prescritto **un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. L'esame di Stato nel nostro caso è stato sostenuto e superato dai ricorrenti attraverso il conseguimento del Diploma di maturità magistrale**.

7. E' opportuno specificare che soltanto **dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, già previsto all'art. 3, comma 8, della Legge 19.11.1990, n. 341 di riforma dell'ordinamento universitario**. Soltanto dal 2002 è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare. In conseguenza, **fino al 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio**, e solo da quell'anno è stata concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.

8. Con l'espressione "**valore legale del titolo di studio**" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. Il diploma magistrale conseguito dalla ricorrente è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. **Il titolo di studio** in questione infatti, come appena ricostruito, **fino all'anno 2002 era ancora da considerare requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico.** Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto.

9. L'impianto normativo descritto, dunque, ha indicato nel diploma magistrale il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche, ossia l'accesso alla pubblica amministrazione.

10. Il Ministero dell'Istruzione, con gravissima violazione di legge, non ha riconosciuto alla ricorrente gli effetti legali del proprio titolo; infatti, con Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, il M.I.U.R. ha implicitamente negato la possibilità di inserimento della ricorrente quale diplomata magistrale entro l'anno 2001/2002. Eppure con D. M. n. 353 del 22 maggio 2014 e con D. M. n. 308 del 15 maggio 2014, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante di questi diplomi, sanando solo in parte la loro posizione e consentendo l'inserimento nella II fascia dedicata appunto agli abilitati.

11. In data 14.06.2014 la ricorrente presentava la domanda di inserimento nelle Graduatorie di II[^] Fascia per gli aa.ss. 2014/2017 (**doc. 6**) ed in data 17.07.2014 domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e istituto del personale docente per gli aa.ss. 2014/2017 (**doc. 7**).

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

12. Alla luce di quanto sopra la ricorrente con diffida **(doc. 8)** chiedeva, previa disapplicazione del D. M. n. 353/2014, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso **AAAA (infanzia)** ed **EEEE (primaria)** per la provincia di Modena, nella posizione e con i punti spettanti.

13. L'odierna ricorrente se inserita in detta Graduatoria ad Esaurimento avrebbe il seguente punteggio, maturato al termine del contratto di servizio al **30.06.2015**:

Classe di Concorso AAAA, punti 33, Classe di concorso EEEE, punti 45.

14. Sulla questione è intervenuto ben due volte il Consiglio di Stato che, prima con Sentenza del 22.10.2014 e poi con Ordinanza n. 1089 dell'11.03.2015 ha ammesso nelle GAE 3000 precari, ritenendo illegittima la loro esclusione **(doc. 9)**.

15. La questione era nata quando il Consiglio di Stato, Sezione seconda, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, aveva spiegato come ***“prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 D. L. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D. M. 10.03.1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012”***.

16. La domanda giudiziale di annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali era stata però respinta dal T.A.R. Lazio con sentenza breve n. 7858/2014, ancora oggi confermata da diverse pronunce (vedi Ord. Tar sez. III bis n. 5233/2014).

17. Da ultimo il Consiglio di Stato, è andato oltre e con **Ordinanza n. 4834/2014** ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Lazio con la seguente motivazione: *“Considerato che, ad una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l’interesse degli appellanti all’ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all’articolo 98 del codice del processo amministrativo per l’accoglimento dell’istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l’esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l’ammissione in ruolo; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare”.*

18. Analoghe motivazioni hanno portato nuovamente il Consiglio di Stato in data 11.03.2015 a confermare il proprio orientamento, immettendo nelle GAE i docenti esclusi in un primo momento.

19. Si dimette inoltre il provvedimento assunto del M.I.U.R. in data 12.03.2015, con il quale disponeva l’esecuzione della Sentenza n. 28/2015 del Tribunale di Massa Sez. Lavoro (doc. 10). Il Tribunale in quella occasione a fronte del ricorso promosso da una docente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011-2014, accoglieva le doglianze dell’insegnante e ordinava all’Ufficio Scolastico Territoriale di reinserirla nella graduatoria ad esaurimento. Il M.I.U.R. con il provvedimento, Prot. 743 del 12.03.2015 AOOUSPMSUO10, disponeva l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di 3^a fascia (doc. 11).

In data 11.06.2015 il Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in merito al procedimento n. 310/2015 R.G.L. ha emesso sentenza, **(doc. 12)** legiferando sia in merito alla **giurisdizione** che sul **periculum in mora**, ordinando l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l’effetto disponeva l’inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica. **Sulla giurisdizione**, il Giudice ha rilevato, che “essendo un diritto soggettivo, che più volte la suprema corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di Graduatorie Permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fonte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS.UU. n. 27991/2013)".

"Altrettanto il Consiglio di stato ha ribadito in materia di Graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti appartengono alla giurisdizione ordinaria".

Inoltre *sul periculum in mora*, richiamando il DDL sulla Buona Scuola, confermando che "che il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma della scuola al comma 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti".

Alle luce delle sopra motivazioni, il Giudice di Pordenone, Dott. Angelo Riccio Cobucci, ha accolto la domanda proposta dai docenti, in via d'urgenza ex ricorso 700 c.p.c. ordinando l'annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l'effetto dispone l'inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ritiene di dover proporre ricorso d'urgenza per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (GAE).

FUMUS BONIS IURIS

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

SUL DIPLOMA MAGISTRALE E SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)

a. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 e 402 del D. Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale del 10.03.1997, art. 2, comma 1.**

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.

Illogicità e contraddittorietà.

E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" di questo del diploma di magistrale, per dimostrare che la ricorrente sin dal momento del suo conseguimento, aveva il legittimo diritto di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi, avendo le conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e/o scuola d'infanzia, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).

Da tale ricostruzione si evince la contraddittorietà e disarmonia anche del decreto ministeriale n. 235 del 2014 - nei confronti del quale si chiede a Codesto Ecc.mo giudicante di provvedere alla sua disapplicazione - con la legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il suo inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Occorre richiamare anzitutto **l'articolo 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054**, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria).

Quindi **l'art. 402 dello stesso D. Lgs n. 297/1994** che dispone: "(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)".

Anche **l'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994**, ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate. **Tale titolo ha conferito, pertanto ai diplomati come ai ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo** e non è subordinata al superamento di altre

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com · giuseppe.versace@pecstudio.it*

prove e concorsi (lo stesso art. 2 del bando lo comprende tra i titoli utili quale requisito di partecipazione).

Il decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1, ribadisce che **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano, in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".**

Ed ancora, il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministero della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 – USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434, ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota "Prot. n. MIUR AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d" dell'USR del Veneto).

Da ultimo **il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013**, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Questa disciplina è tutt'ora vigente e va senz'altro comunque applicata ai diplomati entro l'anno scolastico 2001-2002, come la ricorrente, per l'evidente

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

principio generale della certezza legale del titolo così conseguito e dei diritti questi ormai consolidati e della pari opportunità di lavoro.

E' contraddittorio un sistema che da un lato riconosce effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare. Anche la giustizia amministrativa con numerose sentenze ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.

Ma nonostante questo costante orientamento giurisprudenziale, il Ministero nei suoi atti generali continua ad ignorare gli ordini dei giudici.

Fra le numerose pronunce il T.A.R. Lazio con sentenza n. 1299/2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale: "1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a. s. 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare**, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994". Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1: "... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare. **Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.** Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione". Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto del ricorrente secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale, atteso che il diploma rilasciato richiama espressamente l'art. 4 D.P.R. n. 419/1974. Come correttamente rilevato nella nota del 26.10.2012, **"il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa in più, senza modificarne la tipologia basata esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca degli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti.** ... il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui "la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (**Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550**)". A tale indirizzo giurisprudenziale – tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente – aveva anche

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con **la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012**, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione". Al riguardo, "non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede che, pur del primo dichiarandosi un "seguito", avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"... **giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte del candidato di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento nella scuola primaria**; (cfr. ex lultis Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 4485/2013 del 25 settembre 2013). In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti".

Dello stesso avviso si sono inoltre dimostrati i magistrati del TAR Piemonte, i quali in una recente sentenza n. 110/2014 del 18.01.2014 hanno ribadito che "La previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni".

Ed infine, si richiamano le due pronunce del Consiglio di Stato del 22.10.2014, n. 4834 e del 11.03.2015 citate in premessa.

b. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.

Il valore senz'altro abilitante del titolo vantato dalla ricorrente, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il diritto della medesima di

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

accedere pienamente ai vari canali di conferimento di incarichi, supplenze e punteggi che hanno interessato il nostro sistema scolastico.

Oggi chi ricorre ha diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, uno dei percorsi di accesso ad incarichi di insegnamento, ossia la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento che, come noto, permettono il conferimento di incarichi di insegnamento annuali fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto e non solo. Come si dirà oltre, il disegno di legge c.d. BUONA SCUOLA in discussione in questi giorni in Parlamento, prevede il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) a partire dall'anno scolastico 2015/16.

Chi ricorre, in termini generali, ha interesse a vedere anche disapplicato il Decreto Ministeriale n. 235 nella parte in cui non lo consente, dando disposizioni generali illegittime e incoerenti con le norme dell'Ordinamento scolastico, prive di motivazione e contraddittorie.

L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo il diritto alla domanda di inserimento anche dei ricorrenti: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Questa norma prevede la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Peraltro, con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 dell'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: "2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Nel D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge "Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, **fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore dalla legge**, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate".

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il **diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento** (si veda per tutte le sentenze del Tribunale sez. Lavoro di Rimini n. 263/2013, ma anche di Roma, di Matera, Catania, Pistoia e diverse altre città d'Italia).

oooOOOooo

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio, con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999, (che ha riunito altrettante graduatorie di base) nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio.

Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270; nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

L'unico criterio di graduazione è quindi quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, infatti i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento "in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendente dal momento in cui l'hanno conseguito" (Tar Lazio sez. III bis Sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è quindi ampiamente rispettato dalle disposizioni normative contenute nell'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda.

La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze, ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno" (Tar Lazio sez. III bis Sent. 3309/2002).

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Pertanto, tutti coloro che hanno superato, come i ricorrenti l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002).

Il Ministero illegittimamente ha corretto i suoi errori soltanto in relazione alle graduatorie di istituto, ma non relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove pure i ricorrenti hanno titolo a chiedere l'inserimento ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.

c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 del D. Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Carezza di motivazione. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà.

Quanto più specificamente riguarda le graduatorie di istituto, da ultimo il Consiglio di Stato, sezione seconda, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, così si è espresso: "(...) *Illegittimo (...) il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (...). La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi*

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, articolo 69, che modifica in parte l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, impone al Ministro competente di adottare atti conformi al parere del Consiglio di Stato. Infatti, **il Ministero ha riconosciuto i suoi pluriennali errori e modificando il consueto decreto ministeriale di aggiornamento di queste graduatorie ha finalmente riconosciuto il diritto di inserimento in II fascia. Il decreto 253 appena emesso il data 15 maggio 2014 ha infatti disposto questo inserimento.**

Per tali ragioni la ricorrente, deve ritenersi in possesso di validi titoli e qualifiche di accesso a tali graduatorie, e la sua esclusione dalle graduatorie in questione provoca una violazione del principio di uguaglianza e una discriminazione, anche nei confronti dei Docenti Comunitari in possesso di medesimi titoli/qualifiche/servizi che diversamente ai colleghi italiani, hanno potuto accedervi.

In ogni caso, l'impossibilità di accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento e il conseguente impedimento di accedere alla stabilizzazione, pur in presenza di posti disponibili per le immissioni in ruolo, genera una situazione di incertezza legale, sfruttamento del lavoro precario ed una evidente e manifesta disparità di trattamento e violazione della normativa comunitaria, ed in particolare della Direttiva 70/1999/CE, e del Trattato di Amsterdam.

SULLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA

La scelta operata dall'amministrazione è gravemente lesiva del diritto della ricorrente, docente precaria, di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (Art. 51, Costituzione Italiana, ed art. 21 comma 3 della **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"**) (**doc. 13**), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

(Art. 51 e 97 Costituzione), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Costituzione).

In definitiva **il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente la ricorrente che, non solo non ha potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedrà altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal Governo** secondo il quale si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano (si rinvia alle successive deduzioni relative **al periculum in mora**).

Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20.12.2005, Trykhlil c. Ucraina, 38 - 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c. in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010)".*

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale *"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"*.

Quanto sopra è stato confermato anche in una pronuncia del TAR Lazio: *"Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuove e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai*

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

*rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "... l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, "ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto **le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione**, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).*

I provvedimenti contestati non consentendo alla ricorrente di poter partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, violano il diritto alla sicurezza sociale.

Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

quanto ampiamente illustrato "ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [...]" **(Cfr. doc. 13)**.
Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'esclusione della ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita dei medesimi relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro che ad oggi sono stati caratterizzati dalla precarietà, come si evince dalla dichiarazione rilasciate delle prestazioni di servizio rese **(doc. 14)**.

PERICULUM IN MORA

Lo scrivente ritiene indispensabile che l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avvenga entro l'entrata in vigore del disegno di legge (n. 2994 del 27.03.2015) c.d. "BUONA SCUOLA" in questi giorni al vaglio del Parlamento ed al Senato.

Ai fini di quanto qui rileva l'art. 8 del predetto DDL stabilisce il piano di assunzione straordinario per l'anno scolastico 2015/2016 specificando che:

"... Comma 1. Autorizza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali... esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all'interno del nuovo organico dell'autonomia. La disposizione di legge si rende necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, ..., necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze. **In sede di prima attuazione, ai fini dell'articolo 8, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre per i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.**

Comma 2. **Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni.** ... i soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

concorso pubblico per titolo ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e **gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.**

Comma 3. ...i destinatari, interessati all'assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite da comma 8 ...

Comma 4. Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto dall'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo aprile 1994 n. 297. Nella fase di cui alla lettera a) sono assunti i vincitori nell'ambito della regione di cui alla graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale. **Nella fase di cui alla lettera b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente. Nella fase di cui alla lettera c) sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale.**

Comma 7. Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l'esclusione dal piano straordinario delle assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse...".

La tempistica di intervento del Governo è serrata e, da quanto si comprende dal testo, l'inserimento straordinario nell'organico a tempo indeterminato sarà effettuato prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Essendo l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento un requisito fondamentale (oltre al possesso del titolo abilitante) per l'accesso alla proposizione della domanda di cui al comma 3 del citato art. 8, si è resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio d'urgenza.

Lo stesso Ministro Stefania Giannini precisa che **“saranno interessati dal piano di assunzione tutti coloro che, al momento dell'approvazione del DDL da parte del Parlamento, faranno parte delle graduatorie, anche su impulso di azioni legali”**.

In una ancora più recente intervista il Ministro Giannini, rilasciata a Repubblica, ha confermato *“Il disegno di legge ‘La buona scuola’ a giugno sarà una legge. Anzi, noi lo prevediamo per metà maggio. E a quel punto saremo perfettamente in grado di fare l'enorme sforzo organizzativo per portare centomila nuovi insegnanti in cattedra, far partire l'organico funzionale, attivare le nuove materie. Siamo in estate, sarà dura, ma la nostra struttura organizzativa è al lavoro”*, precisando che gli interessati dal provvedimento saranno i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

http://www.repubblica.it/scuola/2015/04/02/news/scuola_1_ora_delle_scelte_con_ok_entro_maggio_assunzioni_in_settembre_111073149/?ref=HREC1-4

Anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha evidenziato che *“l'assunzione dei 100 mila precari avverrà alla fine del percorso di riforma che immagina il governo. Si tratta di sanare un errore ventennale, con una generazione di insegnanti precari che incarna la disattenzione della politica verso i docenti. ...Dentro questa lista, ci sono le persone che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di istituto non fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Questi faranno il concorso, bandiremo un concorso molto più serio .. dopo l'esaurimento delle graduatorie dei precari si fanno solo i concorsi e basta: se vinci bene, se non ciao”*. Con la riforma della scuola **“non ci saranno più supplenti”** e il primo anno *“sarà di transizione”*, questa figura infatti sparirà **“per quasi tutte le classi di concorso già dal primo settembre 2015, ma non per tutte perché le graduatorie ad esaurimento non coprono tutte le classi di concorso”** (da *“il Sole24Ore”* del 30.03.2015).

Alla luce quindi dell'imminente modifica del sistema di reclutamento del personale docente (lo stesso Presidente del Consiglio indica come termine l'1.09.2015) che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede sin

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecestudio.it

d'ora che il Giudice Voglia accogliere, con provvedimento d'urgenza, la domanda dei ricorrenti. Il ricorso d'urgenza è infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, tutti presenti nella fattispecie in esame, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del *periculum in mora* (Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, in *Arch. Civ.*, 2004, 339), del *fumus boni iuris* (Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in *Guida al dir.*, 2005, fasc. 36, 81), della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno (Trib. Napoli, ord. 24 aprile 2000, in *Giur. nap.*, 2000, 324), della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio *ad hoc* tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in *Giur. Mer.*, 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, *ivi*, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, *ivi*, 2004, 1685).

Anche come affermato dalla recentissima **Sentenza del Tribunale di Pordenone - Sez. Lavoro - Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in data 11.06.2015**, nel procedimento n. 310/2015 R.G.L. Inoltre **sul periculum in mora**, richiamando il DDL sulla Buona Scuola, confermando che "che il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti".

Alle luce delle sopra motivazioni, il Giudice di Pordenone, Dott. Angelo Riccio Cobucci, ha accolto la domanda proposta dai docenti, in via d'urgenza ex ricorso 700 c.p.c. ordinando l'annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l'effetto dispone l'inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica **(Cfr. doc. 12)**.

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Ci si riserva ovviamente di instaurare il giudizio di merito nei termini di legge al fine di ottenere quanto richiesto con l'odierno ricorso d'urgenza.

SUL PUNTEGGIO PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA

A seguito della disapplicazione del D.M. 235/2014 **(doc. 15)** e quindi del riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il punteggio per l'accesso è determinato come specificato al capitolo 13 della narrativa.

Si precisa che il calcolo del punteggio è stato effettuato sulla base delle tabelle, richiamate nel D.M. 235/14 art. 12, approvate con D.M. 11/2002 e modificato dall'art. 1 comma 3 del D.L. 97/04 convertito in L. 143/04 **(doc. 16)**.

oooOOOooo

Tanto premesso, la ricorrente come sopra assistita e rappresentata ed ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.

CHIEDE

Che il signor Giudice designato presso il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia, **con decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al M.I.U.R. **(sub. doc. 6)**, per la Provincia di Modena, con il punteggio, per la classi di concorso EEEE, **punti 45,00** e AAAA, **punti 33,00**, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;
2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al M.I.U.R.

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

(sub. doc. 6) Provincia di Modena, con il punteggio, per la classi di concorso **EEEE, punti 45,00** e **AAAA, punti 33,00**, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;

3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

oooOOOooo

Voglia quindi, confermati gli eventuali provvedimenti assunti nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti, l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare termine per l'eventuale instaurazione di procedimenti di merito, nella cui sede la ricorrente rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso **AAAA** e/o **EEEE**, così come da domanda inviata al M.I.U.R. **(sub. doc. 6)**, per la Provincia di Modena, con il punteggio, per la classi di concorso **EEEE, punti 45,00** e **AAAA, punti 33,00**, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;

2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso **AAAA** e/o **EEEE**, così come da domanda inviata al M.I.U.R. **(sub. doc. 6)** per la Provincia di Modena, con il punteggio, per la classi di concorso **EEEE, punti 45,00** e **AAAA, punti 33,00**, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia;

3. **Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.**

oooOOOooo

IN VIA ISTRUTTORIA

Si ritiene matura la causa per la decisione

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Si producono:


1. Diploma Sperimentale Magistrale.
2. Copia del Certificato di Laurea in Lettere e Filosofia.
3. Estratto della Graduatoria di Circolo di Istituto di Seconda Fascia, scuola primaria, classe di concorso EEEE.
4. Estratto della Graduatoria di Circolo di Istituto di Seconda Fascia, scuola d'infanzia, classe di concorso AAAA.
5. Contratto fino al 30.06.2015.
6. Domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva per il triennio 2014/2017 del 14.06.2014.
7. Domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva per il triennio 2014/2017 del 17/07/2014
8. Diffida inoltrata al M.I.U.R.
9. Copia della Sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.
10. Copia della Sentenza n. 28/2015 del Tribunale di Massa, Sez. Lavoro.
11. Copia del provvedimento del MIUR, Prot. 742 del 12.03.2015, AOOUSPMSUO10.
11. Copia dell'Ordinanza del 24.07.2014 Tribunale di Frosinone.
12. Sentenza del Tribunale di Pordenone - Procedimento n. 310/2015.
13. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
14. Copia attestato di servizio.
15. Copia del D.M. n. 235/2014.
16. Tabella di valutazione dei titoli.

oooOOOooo

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002, che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Bologna - Modena, 02.07.2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce rilasciato dalla ricorrente

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA - EEEE valide per il triennio 2014-2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA - EEEE - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;
- i contro interessati non sono solo i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli anni scolastici 2014-2017 dell'ambito territoriale Provinciale di Modena, relativamente alle classi di concorsuali AAAA - EEEE, nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi;
- i contro interessati sono anche tutti i docenti (di cui si ignorano le generalità e la provenienza), delle Province d'Italia che hanno inviato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale Provinciale di Modena;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. Del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la ricorrente;

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (tra le tante TAR Lazio n. 176/09);
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa " ... *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale giustificano il ricorso a fornire alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 1515 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria*" (Trib. Genova del 01.09.2011 e Trib Genova 15.04.2014, che si produce, doc. 9).

RILEVATO INOLTRE CHE

la notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si vede il sito del M.I.U.R. www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami 15), tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso

- ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'ufficio

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586


avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

regionale destinati alle comunicazione al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;

- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bologna - Venezia, 02.07.2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.

La sottoscritta Stefania Trogu nata a Narbolia (OR) il 27/12/1971 e ivi residente in via Cagliari n°16. Domiciliata in via Libertà 209 41055 Montese (MO). TRGSFN71T67F840S. Nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, 2.7.2015

Stefania Trogu



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace

